Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 luglio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 aprile 1947, n. 630.

Competenza dei prefetti ad emanare i provvedimenti previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sull'esercizio del commercio ambulante e dai regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1468, sull'apertura dei magazzini a prezzo unico e dai decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609 e 5 settembre 1938, n. 1890, sull'esercizio delle industrie della panificazione e della macinazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 327;

Visti i regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1468, 21 luglio 1938, n. 1609, e 5 settembre 1938, n. 1890;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il prefetto emana i provvedimenti già attribuiti alla competenza dei prefetti-presidenti dei soppressi Consigli provinciali delle corporazioni dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, sull'esercizio del commercio ambulante, dal regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, sull'apertura dei magazzini a prezzo unico e dai regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1609 e 5 settembre 1938, n. 1890, sull'esercizio delle industrie della panificazione e della macinazione.

Art. 2.

Gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria sono competenti ad istruire:

1) le domande presentate dagli interessati per ottenere le autorizzazioni prefettizie previste dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e dai regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1468, 21 luglio 1938, n. 1609, e 5 settembre 1938, n. 1890;

2) i ricorsi al prefetto contro i provvedimenti dell'autorità comunale, previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327;

3) tutti i provvedimenti comunque attribuiti alla competenza del prefetto dalle citate norme di legge.

Art. 3.

Nei casi nei quali, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e dei regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1468, 21 luglio 1938, n. 1609, e 5 settembre 1938, n. 1890, era prescritto in sede di istruttoria delle varie pratiche, il parere del Comitato di presidenza dei soppressi Consigli provinciali delle corporazioni, gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria dovranno richiedere il parere della Giunta della Camera di commercio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — GULLO — SCELBA — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 maggio 1947, n. 631.

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il comma 3° dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 66;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142;

Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono fissati, per l'anno 1947, nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame;

1) *quota per l'assicurazione malattia*:

per ogni giornata di uomo L. 4,50; per ogni giornata di donna e ragazzo: L. 3,04;

2) *quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia*:

contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;

contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;

3) *quota per l'assicurazione tubercolosi*:

contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,10;

contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 2,40; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2;

4) *quota per l'assicurazione nuzialità e natalità*:
per ogni giornata di uomo L. 0,073; per ogni giornata di donna e di ragazzo L. 0,08;
5) *quota per la corresponsione degli assegni familiari*:
L. 1,50;

b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna:
1) *quota per l'assicurazione malattia*:
per ogni giornata di uomo L. 6,10; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4,10;
2) *quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia*:
contributo base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,27;
contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;
3) *quota per l'assicurazione tubercolosi*:
contributo base: L. 0,20;
contributo integrativo: L. 4;
4) *quota per l'assicurazione nuzialità e natalità*:
per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0,22;
5) *quota per la corresponsione degli assegni familiari*:
L. 1,50;

c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:
1) *quota per l'assicurazione malattia*:
L. 1,40;
2) *quota per l'assicurazione tubercolosi*:
contributo base: L. 0,0625;
contributo integrativo: L. 1,25;
3) *quota per l'assicurazione nuzialità e natalità*:
L. 0,075.

Art. 2.

Le quote indicate all'art. 1 si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sarà considerato ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera a), in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite alla azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame.

Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorativa del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell'applicazione dei contributi di cui all'art. 1, lettera c), nn. 1, 2 e 3, in 240.

I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 1, per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per le categorie di cui all'art. 1, lettere a), b), c), la rispettiva quota sarà fissata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In quelle provincie nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potrà essere, d'accordo con il Ministro per le finanze e il tesoro ed ai sensi del 1° comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.

Art. 4.

I concedenti di fondi condotti a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi indicati all'art. 1, lettere a) e b), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — SCELBA — CAMPILLI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 632.

Ricostituzione dei comuni di Anzola Ossola e Toceno (Novara).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1516;
Visto il regio decreto 6 maggio 1928, n. 1188;
Visto il regio decreto 1° novembre 1928, n. 2459;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Anzola Ossola, aggregato a quello di Ornovasso con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1516, ed il comune di Toceno, aggregato a quello di Santa Maria Maggiore con regio decreto 6 maggio 1928, n. 1188, e successivamente, con regio decreto 1° novembre 1928, n. 2549, distaccato dal comune di Santa Maria Maggiore ed aggregato a quello di Craveggia, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti suddetti.

Il Prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Anzola Ossola e Toceno ed i nuovi organici dei comuni di Ornovasso e Craveggia, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso i comuni di Ornovasso e Craveggia, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 633.

Ricostituzione del comune di Roccasecca dei Volsci (Latina).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Roccasecca dei Volsci, aggregato con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200, al comune di Priverno, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Latina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Roccasecca dei Volsci ed il nuovo organico del comune di Priverno, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 6 settembre 1928, n. 2200.

Al personale già in servizio presso il comune di Priverno e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 634.

Ricostituzione del comune di Osasco (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2591;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Osasco, aggregato con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2591, al comune di San Secondo di Pinerolo, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suindicati.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Osasco ed il nuovo organico del comune di San Secondo di Pinerolo, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 18 ottobre 1928, n. 2591.

Al personale già in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 635.

Ricostituzione del comune di Inverso Pinasca (Torino).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 aprile 1928, n. 977;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comune di Inverso Pinasca, aggregato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 977, al comune di Pinasca, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Inverso Pinasca ed il nuovo organico del comune di Pinasca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione disposta con regio decreto 15 aprile 1928, n. 977.

Al personale già in servizio presso il comune di Pinasca e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 636.

Proroga al 30 giugno 1947 delle disposizioni sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 30 giugno 1947 i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115, contenente nuove norme sulla integrazione dei guadagni dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — TOGNI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 637.

Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) in sostituzione dei normali organi amministrativi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito in legge 3 maggio 1933, n. 512;
Visto il regio decreto-legge 24 giugno 1937, n. 905, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 637;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 446;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, di sciogliere gli organi amministrativi dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) e di nominare un commissario straordinario.

Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti, in base all'ordinamento vigente, al presidente, all'ufficio di presidenza ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

La gestione commissariale non può durare oltre i quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1947
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 81. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 638.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Tortona nella locale Cassa di risparmio, con sede in Tortona (Alessandria).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di seconda categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Viste le deliberazioni in data 12 febbraio 1947 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Tortona;
Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Tortona, con sede in Tortona, è incorporato nella Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria).

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze e per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 giugno 1947, n. 639.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo (Trapani) nella Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di seconda categoria, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane con sede in Palermo, in data 15 febbraio 1947 e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), in data 16 marzo 1947;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Mazara del Vallo, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), è incorporato nella Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 giugno 1947, n. 640.

Disposizioni per le promozioni al grado 7° di gruppo A nella Corte dei conti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 97, lettera *c*), del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 31 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto l'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, che detta norme per l'applicazione del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, concernente il riassetto dei servizi della Corte dei conti;

Vista la proposta della Corte dei conti;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 31, comma 1°, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, è così modificato:

« La promozione:

a) a vice referendario di 1ª classe è conferita per merito comparativo ai vice referendari di 2ª classe che nel loro grado e in quello di aiuto referendario abbiano prestato complessivamente almeno quattro anni di effettivo servizio nella Corte dei conti, non comprendendo in tale periodo gli aumenti di anzianità e le abbreviazioni riconosciuti dall'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404, all'effetto della promozione al grado 8° ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 giugno 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 5 settembre 1931, numero 3218, con cui è stata disposta la pubblicazione dello schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone;

Visto lo schema di un secondo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche della sorgente « La Purifica » e della sorgente Trollo interessanti rispettivamente i comuni di Pescosolido e di Morolo, non comprese nei precedenti elenchi compilati o da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la publicazione dell'annesso schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Frosinone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1947

Il Ministro: TUPINI

Schema del secondo elenco delle acque pubbliche della provincia di Frosinone

N. d'ordine	Denominazione da valle verso monte	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Sorgente «La Purifica»	Liri	Pescosolido	Dallo sbocco alla sorgente
2	Sorgente «Trollo»	Fosso S. Angelo	Morolo	Dallo sbocco alla sorgente

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
TUPINI

(2997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 25 del 12 luglio 1947, riguardante la revisione dei prezzi delle tariffe degli acquedotti.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse dal decreto luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, e dal decreto luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, con circolare n. 25 del 12 luglio 1947, ha disposto quanto appresso:

1) A parziale modifica delle norme concernenti la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi, di cui alla circolare n. 11 del 17 gennaio 1947, si autorizzano i Comitati provinciali dei prezzi a consentire, per le aziende acquedottistiche che esplicano attività nell'ambito di una sola provincia, aumenti fino al massimo del 900 % per gli acquedotti a gravitazione e del 1000 % per quelli a sollevamento, rispetto alle tariffe ed ai prezzi bloccati nel 1942, oltre al 400 % sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1947.

2) La concessione di aumenti eccedenti i massimi sopra stabiliti resta di competenza del Comitato interministeriale dei prezzi.

(3168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 luglio 1947 - N. 136

Argentina	25 —
Australia	322,60
Belgio	2,2817
Brasile	5,45
Canadà	100 —
Danimarca	20,8505
Egitto	413,50
Francia	0,8396
Gran Bretagna	403,25
India (Bombay)	30,20
Norvegia	20,1625
Nuova Zelanda	322,60
Olanda	37,6485
Portogallo	4,057
Spagna	9,13
S. U. America	100 —
Svezia	27,78
Svizzera	23,31
Turchia	35,55
Unione Sud Afr	400,70

Cambi esportazione

Dollaro	774,50
Sterlina	2.851,50
Franco svizzero	194 —

Rendita 3,50 % 1906	75,375
Id 3,50 % 1902	75,70
Id 3 % lordo	65,50
Id 5 % 1935	88,50
Redimibile 3,50 % 1934	67,575
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,15
Id 5 % 1936	88,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	94,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	94,325
Id. 5 % quinq 1950 (3ª serie)	94,50
Id 5 % quinq 1950 (4ª serie)	94,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	94,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.